

Al Signor Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di AGRIGENTO

Al Signor Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di CALTANISSETTA

Al Signor Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di CATANIA

Nota inviata via email

Al Signor Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di ENNA

Al Signor Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di MESSINA

Al Signor Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di PALERMO

Al Signor Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di RAGUSA

Al Signor Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di SIRACUSA

Al Signor Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di TRAPANI

E p.c. All'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica
Servizio 6 - Ufficio Consultivo dell'Urbanistica
PALERMO

Ai Consiglieri Delegati
Consulta Ordini Ingegneri Sicilia
LORO SEDI

Al Consigliere CNI
Ing. Gaetano Fedè
CATANIA

Al Coordinatore del Comitato Iuniores
Ing. Vito Agosta
TRAPANI

Prot. n° 73/14

Palermo, 24/06/2014

Oggetto: **Circ. n.03/2014** - Immediata applicabilità in Sicilia di norme in materia edilizia e urbanistica / Parere.

Con riferimento alla richiesta di parere in ordine a:

A) Applicabilità in Sicilia delle norme sull'edilizia, di cui all'art. 30 del D.L. 21.6.2013 n.69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito in legge con modificazioni

dall'art.1 comma 1 L. 9.8.2013 n.98.

- B) Articolo 47 comma 18 della L.R.S. 28 gennaio 2014, n.5 – delle previsioni di cui all'art.5 del Decreto legge 13 maggio 2011 n.70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106.

il Consiglio della Consulta, a seguito di una preliminare disamina delle questioni poste, nella seduta del 19 giugno 2014 ha deliberato il seguente

PARERE

- A) Applicabilità in Sicilia delle norme sull'edilizia, di cui all'art. 30 del D.L. 21.6.2013 n.69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito in legge con modificazioni dall'art.1 comma 1 L. 9.8.2013 n.98.**

Si premette che:

Questa Consulta, a seguito di regolare convocazione da parte della IV Commissione dell'ARS, con nota n. 09/14 del 05/02/2014, ha avuto modo di formulare il proprio avviso sul Disegno di legge n. 653, recante "*Semplificazioni in materia edilizia. Procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità e agibilità*".

Successivamente, in data 12/06/2014, l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato il citato DDL n.653, adesso in attesa di pubblicazione sulla GURS, che prevede espressamente:

proroga dei termini - conformemente a quanto indicato dal comma 3, 3 bis e 4, relativi ai tempi di validità di inizio e fine dei lavori previsti dall'art. 15 del DPR 380/2001 (sostanzialmente sono uguali a quelli di cui all'art. 36 della L.R. 71/78 e ss.mm.ii) viene introdotta una proroga dei termini di inizio e ultimazione lavori di due anni, ricondotti rispettivamente a 3 e 5 anni;

altre semplificazioni in termini di certificazione di agibilità degli immobili.

Rimane pertanto da esaminare se sono immediatamente applicabili nel territorio della Regione soltanto le previsioni del citato art. 30 del D.L. 69/2013 riguardanti il concetto di ristrutturazione edilizia che risulta così formulato:

"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente."

Questa nuova formulazione è nel primo periodo del tutto equivalente a quella riportata nell'art. 20 della L.R. 71/78, mentre la seconda parte del testo, con la definizione della specifica degli interventi ricompresi nella fattispecie, deriva da un aggiornamento dovuto alla dottrina ed alla giurisprudenza, recependo il cosiddetto diritto vivente, costituito dagli orientamenti giurisprudenziali, per come anche

rilevato dalla c.d. “circolare Lunardi”.

Pertanto, trattandosi esclusivamente di un “approfondimento” che non contrasta con il testo vigente in Sicilia, si è dell’avviso che la nuova formulazione sia immediatamente applicabile nel territorio della Regione siciliana.

B) Articolo 47 comma 18 della L.R.S. 28 gennaio 2014, n.5 – delle previsioni di cui all’art.5 del Decreto legge 13 maggio 2011 n.70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106.

Da un attento esame del disposto legislativo in parola e da segnalazioni pervenute da parte di iscritti attraverso i rispettivi Ordini provinciali, erano emerse delle perplessità interpretative in ordine all’espressione “*in quanto compatibili*” contenute nel testo del comma 18 dell’art.47 della L.R.S. 28 gennaio 2014, n.5 che riferisce testualmente che “*Le previsioni di cui all’articolo 5 del Decreto legge 13 maggio 2011 n.70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, trovano applicazione, in quanto compatibili, per l’intero territorio regionale*”.

In particolare l’espressione poneva in qualche modo l’accento su un possibile conflitto con l’incipit del comma 13 del citato art.5:

13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino all’entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale.

In tal senso, valga notare che fra le “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi” editate dal Dipartimento Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova, espressamente si raccomanda come opportuno « evitare, nei riferimenti, il rinvio ad altre disposizioni operato con l’espressione “in quanto compatibili” ».

A nostro parere, la valutazione di compatibilità richiesta deve essere riferita ai fini precisi della norma, per cui al di là di possibili ambiguità, è da ritenere che tale compatibilità sussista già nella esplicita volontà del legislatore regionale di recepire la norma nazionale, pertanto le suddette previsioni, in forza del citato comma 18 dell’art.47 della Legge di stabilità regionale, sono immediatamente applicabili nel territorio della Regione siciliana.

Tutto ciò premesso e argomentato il parere in merito alle questioni poste sta nelle argomentazioni che precedono, che sono offerte alla valutazione dei Consigli dei singoli Ordini provinciali che vorranno comunicarle nelle forme più idonee ai propri iscritti e alle amministrazioni territorialmente competenti.

IL SEGRETARIO
Andrea Giannitrapani

IL PRESIDENTE
Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.